

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2985/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1993

che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per stabilire il quantitativo di banane da attribuire ad ogni operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2009/93<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93, entro il 10 ottobre le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione sul volume totale delle domande di assegnazione annua presentate dagli operatori della categoria C registrati presso dette autorità; che il volume dei quantitativi richiesti per il 1994 ammonta a 205 054 780 tonnellate e supera la quota di 70 000 tonnellate del contingente tariffario fissata conformemente all'articolo 19, paragrafo 1,

lettera c) del regolamento (CEE) n. 404/93; che è pertanto opportuno fissare una percentuale uniforme di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti da ciascun operatore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro del contingente tariffario di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, il quantitativo da assegnare a ciascun operatore della categoria C per il 1994 si ottiene applicando al volume indicato nella domanda di assegnazione di ciascun operatore il coefficiente uniforme di riduzione pari a 0,000341372, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 46.